

## **Art. 52**

### **Composizione**

Il Consiglio Regionale è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Regionale secondo il seguente criterio: tre membri per le Regioni fino a cinque province, cinque membri per le Regioni che annoverano più di cinque province. Nelle regioni Trentino Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta non viene costituito alcun organo regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano e della sede regionale della Regione Valle d'Aosta, sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale. In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Assemblea.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Regionale Straordinario per l'elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell'organo che sono chiamati ad integrare.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Commissario Straordinario.

Il Presidente e il Consiglio Regionale commissariati, sotto la loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col Commissario Straordinario.

Il Consiglio Regionale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti di esso che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Regionale assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS - ONLUS - Consiglio Regionale...".

Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione o in luogo diverso previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Regionale abbia sede presso la Sezione Provinciale, partecipa con quest'ultima alle spese di gestione dei locali, secondo criteri di proporzionalità.

Qualora il Consiglio Regionale abbia sede in un immobile di proprietà dell'E.N.S. oltre alle spese ordinarie di mantenimento verserà una quota mensile a titolo di contributo presso il fondo costituito dalla Sede Centrale per il mantenimento e gestione degli immobili.

### **Art. 52 (R)**

Non si dà luogo alla convocazione di cui al c. 4 dell'art. 52 qualora entro sei mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Regionale.